

N. 12888/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 07686/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7686 del 2014, proposto da OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Domenico Ventura e Domenico Antonio Stasio, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

*contro*

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – l'USR Campania di Napoli, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – l'Usr Toscana Firenze, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – l'Usr Lazio Roma, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – l'Usr Piemonte Torino, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – l'Usr Lombardia, il Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio XV, AT Provincia di Salerno, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Uff XII AT Provincia di Avellino, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – l'Ufficio IX, AT Provincia di Firenze, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – l'Ufficio X, AT Provincia di Roma, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – l'Ufficio XV, AT Provincia di Vercelli, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – l'Uff X, AT Provincia di Bergamo in persona dei loro legali rappresentanti p.t. ;

*per l'annullamento*

- del D.M. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a firma del Ministro del 1° aprile 2014 n. 235 per l'aggiornamento, la permanenza e la conferma delle graduatorie provinciali ad esaurimento (GaE) nella parte in cui si è disposto il nuovo inserimento per la scuola dell'infanzia ed elementare dei docenti forniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, titolo del tutto abilitante, come stabilito dall'atto ufficiale del 31 gennaio 2014 della commissione Europea, che ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno suddetto;

- del D.M. 353/2014 a firma del Ministro del 22 maggio 2014 per l'inserimento nelle graduatorie di istituto nella parte in cui all'art. 2 si stabilisce che i titolari di diploma magistrale vengano inseriti in seconda fascia di graduatoria quali abilitati e già inseriti nelle graduatorie permanenti;

- di tutti gli atti, presupposti, connessi e consequenziali, e delle relative procedure, di estremi e contenuto ignoto, nella parte in cui si è negato l'inserimento nelle suddette graduatorie dei docenti in questione; e per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle

graduatorie ad esaurimento di cui al D.M. citato e, di conseguenza, nelle Graduatorie di Istituto di I fascia e per il periodo ivi considerato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista l'ordinanza della sezione n. 7616/2014 del 03 luglio 2014 e la nota dell'avvocato dei ricorrenti in data 03 settembre 2014;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe gli interessati, tutti docenti in possesso del diploma di istituto magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, impugnano il decreto ministeriale con il quale il MIUR ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo della scuola per il triennio 2014 - 2017 senza che tuttavia possano esservi inseriti i docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, né nella III fascia, né in una fascia aggiuntiva appositamente costituita.

2. Avverso tale provvedimento generale i ricorrenti dunque deducono l'unica articolata doglianza di violazione della disposizione contenuta nell'atto della CE del 31 gennaio 2014; violazione degli articoli 53 e 197 del d.lgs. n. 297/1994; del d.l. 104/2013 convertito in legge n. 128/2013 contenente l'abrogazione del comma 4 bis dell'art. 1 della legge n. 62/2000, dell'art. 53 del r.d. n. 1054/1923, dell'art. 197 del d.lgs. n. 297/1994, del D.M. 10 marzo 1997, dell'art. 15 comma 7 del d.P.R. n.

323 del 1998; violazione della disposizione comunitaria subordinata di esecuzione obbligatoria; eccesso di potere, omissione difetto dei presupposti, di motivazione e di istruttoria, manifesta ingiustizia, violazione dell'art. 97 Cost.

3. Concludono con istanza cautelare e per l'accoglimento del ricorso.

4. Alla Camera di Consiglio del 3 luglio 2014 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio in vista dell'udienza di merito, contestualmente fissata per la data odierna.

5. Eseguito l'incombente il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 9 ottobre 2014 alla quale il Collegio ne ha ravvisato l'infondatezza come da precedenti specifici della sezione adottati nella camera di consiglio del 17 luglio u.s.: TAR Lazio sezione III bis sentenze n. 7851, 7855 e 7856 tutte del 21 luglio 2014.

6. Nelle stesse si è posto in rilievo che a prescindere da un profilo di inammissibilità per mancanza dell'attualità dell'interesse, dal momento che i ricorrenti in nessun punto del ricorso chiariscono come mai avendo conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002, diploma del quale certo il Collegio non nega il valore abilitante, non abbiano partecipato a nessuna delle seguenti procedure di inserimento e di aggiornamento nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento, come previste da apposite disposizioni normative all'indomani dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124 che ha trasformato le graduatorie dei docenti in permanenti, oltre che da appositi provvedimenti ministeriali al riguardo: (d.l. 28 agosto 2000, n. 240 convertito in l. 27 ottobre 2000, n. 306, d.l. 3 luglio 2001, n. 255 convertito in legge 20 agosto 2001, n. 333 Decreto direttoriale 12 febbraio 2002; Decreto dirigenziale 17 aprile 2003, d.l. 7 aprile 2004, n. 97 convertito in legge 4 giugno 2004, n. 143 che all'art. 1 consentiva

l'integrazione dell'ultimo scaglione ovvero terza fascia per l'anno scolastico 2004-2005, stabilendo la cadenza di aggiornamento delle graduatorie per mezzo di un decreto dirigenziale; l'art. 1 è stato di recente modificato dall'art. 9, comma 20 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, nel senso che a partire dall'anno scolastico 2011 – 2012 non è più consentita l'integrazione, ma solo l'aggiornamento delle graduatorie permanenti nel frattempo divenute ad esaurimento con l'art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Decreto dirigenziale 21 aprile 2004, decreto dirigenziale 31 marzo 2005, pure esso basato sul d.l. n. 97/2004 e che stabiliva l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 ed il cui articolo 1 al comma 9 replicava esattamente la disposizione vista sopra, legge 27 dicembre 2006, n. 296 che all'art. 1, comma 605 trasformava le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ed al comma 607 stabiliva la possibilità di integrazione ed aggiornamento delle ridette graduatorie, D.M. 16 marzo 2007 di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento il cui articolo 1, comma 11 consentiva l'inserimento per coloro che non vi fossero inseriti ed avessero maturato i requisiti di cui al successivo articolo 3, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 che al noto articolo 64 dettava disposizioni in materia di organizzazione e personale scolastico, d.l. 1° settembre 2008, n. 137 convertito in legge 30 ottobre 2008, n. 169 che all'art. 5 bis dispone l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento per alcune categorie di personale docente, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14 recante all'art. 36 la proroga del termine per l'integrazione delle graduatorie, D.M. 8 aprile 2009, n. 42,) essi invece rappresentano che neppure dietro

apposita diffida del 1° febbraio 2014 il Ministero avrebbe fornito alcuna risposta alle loro richieste di inserimento, avuto riguardo all'atto adottato dalla Comunità Europea in data 31 gennaio 2014.

Lamentano che anzi il Ministero avrebbe dato un riscontro solo parziale all'atto comunitario riconoscendo valore abilitante al diploma magistrale solo per ciò che attiene le graduatorie di istituto nelle quali essi possono essere inseriti nella II fascia, laddove non possono avere ingresso nelle Graduatorie Ad Esaurimento nelle quali ripetono di voler essere inseriti. Insistono che invece la Commissione Europea in data 31 gennaio 2014 si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano in merito alla difformità della Direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale per poter insegnare negli Stati della CE e la Commissione dopo avere analizzato la legislazione italiana ha chiarito che il diploma magistrale qualifica pienamente all'insegnamento.

L'operato dell'Amministrazione dell'istruzione quindi si pone in contrasto con detta pronuncia della Commissione Europea, in quanto considera il diploma di maturità magistrale conseguito dai docenti negli anni scolastici entro il 2001/2002 come valido ai fini delle supplenze e cioè per l'inserimento nelle graduatorie di II fascia, ma non ai fini dell'inserimento nelle GAE che consentirebbe il conseguimento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

6.1. Le posizioni dei ricorrenti non appaiono condivisibili ed in parte perché è impedito al giudicante di valutare quale sia la corretta posizione dei ricorrenti in ordine all'atto impugnato, poiché, come sopra chiarito non è precisamente riferito in oltre dieci anni di procedure di inserimento e di aggiornamento delle graduatorie permanenti, a far tempo dalla loro istituzione, quale sia stata la ragione per cui essi non abbiano potuto usufruire delle dette procedure; in parte perché le

censure si presentano pure infondate, avuto riguardo al parere della Commissione europea in ordine al titolo di maturità magistrale conseguito da un docente nella stessa situazione dei ricorrenti.

La circostanza che con l'atto pubblico del 31 gennaio 2014 la Commissione europea abbia chiarito che il diploma magistrale è una qualifica completa all'insegnamento in Italia nelle scuole dell'infanzia e primaria e che il concorso a cattedra non rappresenta una procedura di abilitazione, ma solo una procedura di reclutamento nella scuola statale, di tal che i possessori di diploma di maturità magistrale sono pienamente abilitati ad insegnare in tutta Europa, non toglie che detto atto vada rapportato alla legislazione vigente oggi in Italia in ordine alle Graduatorie Ad Esaurimento nelle quali i ricorrenti, in virtù del detto atto pubblico, vorrebbero essere inseriti.

Al riguardo gli interessati paiono ignorare, ed in nessuna parte del ricorso vi si fa riferimento, che l'inserimento nelle Graduatorie Ad Esaurimento è inibito da due provvedimenti normativi che non consentono il loro incremento né la creazione di ulteriori fasce aggiuntive oltre la quarta, già peraltro creata per categorie particolari di personale docente ed alle quali essi non appartengono.

Come ricostruito anche nella sentenza della sezione n. 9503 dell'8 settembre 2014 in particolare le due disposizioni sono costituite dall'art. 19, comma 20 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106 stante il quale: "20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma



605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all' articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell' articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale».

E dall'art. 14 comma 2 ter della legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione con modificazioni del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216 che ha consentito l'integrazione solo della IV fascia, senza toccare la terza fascia.

Nè la circostanza che la Commissione Europea sia sia pronunciata riconoscendo la validità dell'abilitazione magistrale conseguita entro l'a.s. 2001/2002 ai fini dell'insegnamento nei Paesi della CE consente di ovviare alla disciplina interna dello Stato in ordine ai sistemi di reclutamento, posto che la Commissione ha chiarito che essa non c'entra nulla con le Graduatorie Ad Esaurimento né con i concorsi a cattedra, dei quali semmai chiarisce che non rappresentano una procedura abilitativa.

Pertanto il ricorso va respinto, ancorché sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre  
2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)